

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXII
n. 26

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRANCESCO SILVESTRI, ALFONSO COLUCCI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone

Presentata il 19 aprile 2023

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di inchiesta parlamentare è volta all'istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sulla scomparsa, avvenuta a Mazara del Vallo il 1° settembre 2004, della piccola Denise Pipitone. Essa ripropone il testo approvato dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, il 12 gennaio 2022, nel corso della XVIII Legislatura.

Le vicende giudiziarie connesse alla scomparsa della piccola Denise non hanno consentito di giungere alla verità fattuale di questo tragico evento che ha profondamente segnato l'opinione pubblica dal 2004. La madre di Denise, sin da quel momento, non ha mai smesso di chiedere verità e giustizia e, anche per questo, la Camera dei deputati deve contribuire alla ricerca di ciò che è realmente accaduto nel settembre del 2004.

Alla Commissione di inchiesta di cui alla presente proposta si attribuiscono, infatti, i compiti di ricostruire in maniera puntuale le

cause della scomparsa di Denise Pipitone, avvenuta a Mazara del Vallo il 1° settembre 2004, quando la bambina aveva quattro anni; verificare ed esaminare il materiale relativo alla scomparsa di Denise Pipitone, raccolto a seguito delle inchieste effettuate dalle Forze di polizia e dalla magistratura e delle ricerche realizzate dai mezzi di comunicazione; verificare fatti, atti e condotte commissive e omissive che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardo o difficoltà per l'accertamento giurisdizionale di eventuali responsabilità relative alla scomparsa di Denise Pipitone.

La storia di Denise Pipitone, scomparsa quando aveva solo quattro anni, non può più essere lasciata nell'opacità di false piste e connivenze e l'istituzione di questa Commissione potrà senz'altro contribuire a far luce su un tragico evento della storia del nostro Paese.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

Art. 1.

(Istituzione, durata e compiti della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata « Commissione », al fine di indagare sulla scomparsa di Denise Pipitone.

2. La Commissione ha i seguenti compiti:

a) ricostruire in maniera puntuale le cause della scomparsa di Denise Pipitone, avvenuta a Mazara del Vallo il 1° settembre 2004;

b) verificare ed esaminare la documentazione e il materiale informativo relativi alla scomparsa di Denise Pipitone, raccolti nell'ambito delle indagini effettuate dalle Forze di polizia e dalla magistratura e delle inchieste realizzate dai mezzi di informazione;

c) verificare l'eventuale esistenza di fatti, atti o condotte commissive od omissive che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, causa di ritardo o fonte di difficoltà per l'accertamento giurisdizionale di eventuali responsabilità relative alla scomparsa di Denise Pipitone.

3. La Commissione riferisce alla Camera ogniqualvolta lo ritenga necessario. Alla fine dei propri lavori presenta una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al nu-

mero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare e favorendo l'equilibrata rappresentanza di genere.

2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la sua costituzione.

3. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

Art. 3.

(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione né alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. La Commissione può chiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti ai compiti della Commissione.

3. La Commissione può chiedere copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso o conclusi presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, anche se coperti da segreto, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, limitatamente ai procedimenti, indagini o inchieste effettuati sulla scomparsa di Denise Pipitone.

4. Sulle richieste ad essa rivolte dalla Commissione l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.

5. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i docu-

menti trasmessi in copia ai sensi dei commi 3 e 4 sono coperti da segreto, nei termini stabiliti dagli organi e dagli uffici che li hanno trasmessi.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

8. Gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria non sono tenuti a comunicare alla Commissione le fonti delle loro informazioni.

9. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

Art. 4.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 5, 6 e 7.

2. La diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 5.

(Organizzazione dei lavori)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un rego-

lamento interno approvato dalla Commissione stessa, prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di Polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 40.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di motivata richiesta formulata dal presidente della Commissione per esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



190220033920